

REGOLAMENTO PER LO SPOSTAMENTO DI UN ALUNNO DA UNA SEZIONE ALL'ALTRA O DA UN PLESSO ALL'ALTRO: CRITERI E PROCEDURE

(Integrazione al regolamento di istituto approvata con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 03.09.26)

Art. 1 - Finalità e principi generali

1. Lo spostamento di un alunno da una sezione all'altra o da un plesso all'altro costituisce un provvedimento eccezionale e non ordinario.
2. Il trasferimento può essere disposto esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Lo spostamento deve perseguire finalità educative, didattiche o organizzative oggettivamente accertabili e non può essere disposto per soddisfare preferenze personali dell'alunno o della famiglia.
4. Il provvedimento deve garantire:
 - a) il benessere dell'alunno;
 - b) la continuità educativa e didattica;
 - c) l'equilibrio numerico e funzionale delle classi;
 - d) il buon andamento del servizio scolastico.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissibilità

1. Lo spostamento può essere preso in esame esclusivamente quando risultino contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) rispetto del parametro numerico minimo previsto dal D.P.R. 81/2009;
 - b) sussistenza di almeno una delle motivazioni previste dall'art. 3;
 - c) presenza di documentazione idonea a comprovare i fatti rappresentati;
 - d) preventiva attuazione degli interventi educativi, didattici o organizzativi ritenuti necessari, salvo i casi di particolare urgenza;
 - e) assenza di effetti negativi sull'equilibrio delle sezioni interessate.
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 comporta il rigetto dell'istanza.

Art. 3 - Motivi che consentono lo spostamento

Lo spostamento può essere autorizzato esclusivamente nei seguenti casi:

- a) provvedimenti o indicazioni formalmente trasmesse dall'Autorità giudiziaria, dai Servizi Sociali, dalle Forze dell'Ordine o da altre autorità competenti;
- b) documentata situazione di disagio personale, relazionale o psicologico certificata da strutture pubbliche o da professionisti abilitati;
- c) situazioni di conflittualità grave e persistente che:
 - risultino formalmente documentate;
 - abbiano determinato ripetuti interventi educativi;
 - non abbiano trovato soluzione attraverso le misure adottate;
- d) esigenze educative o didattiche straordinarie accertate dal Consiglio di Classe, Interclasse o Team Docente e verbalizzate negli atti ufficiali;
- e) cambio di residenza dell'alunno ed entrambi i genitori nel comune del plesso richiesto;
- f) necessità di riequilibrio delle sezioni derivanti da:

- variazioni dell'organico;
 - nuove iscrizioni;
 - trasferimenti in entrata o in uscita;
- g) altre situazioni eccezionali debitamente documentate che rendano oggettivamente incompatibile la permanenza dell'alunno nella sezione assegnata.

Art. 4 - Motivi che non consentono lo spostamento

Non costituiscono motivo valido per il trasferimento:

- a) preferenza per uno specifico docente;
- b) richiesta di assegnazione a una determinata sezione o plesso per motivazioni non ricomprese tra quelle riportate nell'art. 3;
- c) presenza di amici, conoscenti o parenti in altra sezione;
- d) conflitti occasionali tra alunni;
- e) valutazioni soggettive della famiglia prive di documentazione;
- f) insoddisfazione rispetto alle metodologie didattiche adottate dai docenti;
- g) esigenze logistiche o organizzative della famiglia;
- h) richieste formulate esclusivamente sulla base di dichiarazioni verbali.

Art. 5 – Presentazione delle richieste

1. Le richieste di trasferimento devono essere presentate per iscritto al Dirigente Scolastico.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) generalità dell'alunno;
 - b) motivazioni dettagliate;
 - c) documentazione a supporto;
 - d) eventuali relazioni specialistiche.
3. Le richieste ordinarie devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
4. Le richieste successive al termine indicato sono ammissibili esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti e documentati.
5. Le richieste già esaminate e riproposte senza elementi nuovi sono dichiarate improcedibili.

Art. 6 - Istruttoria

1. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico avvia l'istruttoria.
2. Ove richiesto dal Dirigente, il Team Docente, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Interclasse redige una relazione contenente:
 - a) descrizione della situazione;
 - b) elementi oggettivi rilevati;
 - c) interventi effettuati;
 - d) esiti degli interventi;
 - e) eventuale proposta motivata.
3. Tutte le valutazioni del Team Docente, del Consiglio di Classe o del Consiglio di Interclasse dovranno essere verbalizzate.
4. Il Dirigente Scolastico può acquisire ulteriori informazioni e documentazione qualora necessarie.

Art. 7 - Interventi preliminari obbligatori

1. Prima di procedere allo spostamento dovranno essere effettuati, ove compatibili con la situazione:
 - a) colloqui con la famiglia;
 - b) incontri con i docenti interessati;
 - c) interventi educativi specifici;
 - d) azioni di mediazione relazionale;
 - e) eventuale coinvolgimento dei servizi territoriali competenti.
2. Gli interventi effettuati e i relativi esiti dovranno risultare da documentazione agli atti.
3. Lo spostamento può essere disposto solo qualora gli interventi realizzati risultino inefficaci oppure manifestamente inidonei.

Art. 8 - Criteri per l'individuazione della nuova sezione o del nuovo plesso

1. Qualora venga autorizzato il trasferimento, la sezione o il plesso di destinazione è individuata/o applicando i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa vigente (non sarà possibile autorizzare il trasferimento se la sezione richiesta o la classe nel nuovo plesso ha già raggiunto il limite massimo di capienza)
 - b) equilibrio numerico tra le sezioni;
 - c) equilibrio nella distribuzione degli alunni con disabilità, DSA e BES;
 - d) equilibrio complessivo della composizione delle classi;
 - e) compatibilità organizzativa e didattica.
2. La famiglia non potrà scegliere la sezione di destinazione.

Art. 9 - Salvaguardia dell'equilibrio delle classi

1. Il trasferimento non potrà essere autorizzato qualora determini:
 - a) superamento dei limiti numerici previsti dalla normativa;
 - b) squilibri significativi tra sezioni parallele;
 - c) distribuzione non equilibrata degli alunni con bisogni educativi documentati;
 - d) discostamento dai criteri per la formazione delle classi deliberati dagli organi collegiali;
 - e) pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività didattiche.
2. In tali casi l'istanza sarà rigettata.

Art. 10 - Decisione finale

1. Conclusa l'istruttoria, il Dirigente Scolastico adotta il provvedimento finale.
2. Il provvedimento deve essere redatto in forma scritta e adeguatamente motivato.
3. L'esito è comunicato alla famiglia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo necessità istruttorie eccezionali.
4. Il trasferimento produce effetti dalla data indicata nel provvedimento.

Art. 11 - Limitazioni ai trasferimenti

1. Nel corso dello stesso anno scolastico l'alunno potrà essere trasferito da una sezione all'altra o da un plesso all'altro una sola volta.
2. Ulteriori trasferimenti potranno essere autorizzati esclusivamente in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti e di particolare gravità.

3. Le relative motivazioni dovranno essere espressamente indicate nel provvedimento.

Art. 12 - Monitoraggio successivo

1. Ove richiesto dal Dirigente, entro tre mesi dall'avvenuto trasferimento, il Team Docente o il Consiglio di Classe effettuerà una verifica dell'inserimento dell'alunno nella nuova sezione.
2. Gli esiti della verifica saranno verbalizzati e conservati agli atti.

Art. 13 - Riservatezza

1. Tutte le informazioni e la documentazione acquisite nel procedimento sono trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. I soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto d'ufficio.

Art. 14 - Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Normativa vigente in materia di inclusione scolastica;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art. 15 - Norma finale

1. Lo spostamento di sezione/di plesso non costituisce un diritto soggettivo dell'alunno o della famiglia.
2. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla contemporanea sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti comporta il rigetto della richiesta.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.